

Il Responsabile U.O. “Interventi nel Parco”

Viste le LL.RR. 11 agosto 1997, n. 65 e 19 marzo 2015, n. 30 e loro succ. mod. ed integr.;

Visto lo Statuto del Parco, di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 307 del 9 novembre 1999 e succ. mod. ed integr.;

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e succ. mod. ed integr.;

Visto il Regolamento sull'organizzazione dell'Ente Parco, di cui alla deliberazione del Consiglio Direttivo n. 25 del 5 luglio 2017;

Vista la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 38 del 23 dicembre 2024, con la quale venivano nominati i *Responsabili delle UU.OO.* del Parco a far data dal 1° gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2025 tra i quali il Geom. Paolo Amorfini quale Responsabile dell'U.O.C. “Interventi nel Parco”;

Considerata la disponibilità di piccoli appezzamenti di terreno nel Centro agricolo-naturalistico di Bosa in Comune di Careggine (Lucca), idonei alla coltivazione di luppolo e la vocazione didattica-sperimentale del Centro stesso;

Stabilita quindi la necessità di affidare ad operatore economico specializzato nel settore il servizio di consulenza per tale coltivazione e per la successiva trasformazione, esterna all'azienda, del prodotto ottenuto per il biennio 2025-2026;

Considerato che non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37, comma 1 lettera a), del D.lgs. 36/2023 poiché di importo stimato inferiore ad € 140.000,00 per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione;

Considerato che il comma 1 dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023 dispone che, salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14, mediante affidamento diretto dei servizi e forniture, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Preso atto che non vi sono Accordi Quadro di Regione Toscana o Convenzioni Consip utilizzabili per l'acquisizione del servizio in questione;

Considerati i principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e proporzionalità a cui l'Amministrazione è tenuta nell'espletamento della presente procedura di cui all'art. 3 “Principio dell'accesso al mercato” del D.Lgs. n. 36/2023;

Preso atto che dal 1° gennaio 2024 acquista piena efficacia la disciplina del nuovo Codice dei contratti pubblici, approvato con decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, che prevede la digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici;

Considerato, ai sensi dell'art. 17 del Codice degli Appalti, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- a) il fine che il contratto intende perseguire e relativo oggetto: servizio di consulenza per la realizzazione di un luppolo sperimentale e per la preparazione di birra;
- b) importo del contratto: € 732,00 comprensivo di IVA (€ 600,00, IVA esclusa) per due annualità;
- c) il contratto verrà stipulato ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- d) le clausole contrattuali essenziali sono quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

e) Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;

Visto l'art. 62, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 il quale stabilisce che “Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori”;

Verificato che per l'affidamento di che trattasi questo Ente Parco può procedere autonomamente quale stazione appaltante anche mediante affidamento diretto, in quanto in virtù del citato importo non vi è alcun obbligo di qualificazione di cui all'art. 62, comma 1, del D.Lgs. 36/2023;

Viste la comunicazione del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione relative alle “Indicazioni di carattere transitorio sull'applicazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici in materia di digitalizzazione degli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro.”

Evidenziato che l'art.1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dall'art. 1, comma 130, legge n. 145 del 2018 consente, per gli acquisti di importo pari o inferiore a € 5.000,00, di prescindere dal ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici;

Individuata l'associazione “La Staffetta ETS”, con sede in via Don Minzoni, 29 a Calci (Pi) C.F 93079300500, e P.I. 02098990506 di cui sono stati accertati i requisiti di carattere generale e la competenza specifica, per il servizio di consulenza per la realizzazione di un luppolo sperimentale e per la preparazione di birra;

Considerato che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023 e che pertanto in funzione della fascia di importo del contratto l'imposta di bollo è esente;

Tenuto conto che trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti con nota pervenuta in data 19 febbraio 2025 al protocollo n. 866, la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

Vista la dichiarazione di esenzione DURC inviata dall'associazione “La Staffetta” protocollata in data 7 marzo 2025 al numero 1072;

Ritenuto opportuno affidare, ai sensi dell'art. 17 comma 2 del D. lgs 36/2023, il servizio biennale (2025/2026) di cui sopra all'Operatore Economico “La Staffetta ETS”, con sede in via Don Minzoni, 29 a Calci (Pi), C.F 93079300500, e P.I. 02098990506 per un importo annuo di euro 366,00, comprensivo di IVA di Legge;

Considerato che ai sensi del comma 6 dell'art. 49 del D. Lgs 36/2023 il principio di rotazione può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000,00 euro;

Dato atto che ai sensi dell'art. 53 del D. lgs n.36/2023 per gli affidamenti diretti in casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva;

Precisato che con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione della fornitura in oggetto, in considerazione del ridotto valore economico della stessa;

Accertato che il costo di cui sopra, pari ad Euro 732,00 graverà sulla voce di costo 610.235 “Servizi produzioni agro alimentari e commerciali” del Bilancio di previsione 2024-2026 come da deliberazione del Consiglio Direttivo n. 9 del 22.04.2024 con due quote annuali di euro 366,00 per l’anno 2025 e 2026;

Verificato che, ai sensi di quanto disposto all’art. 55 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n.36, i termini dilatori previsti dall’articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Acquisito, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti della Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010, in data 5 marzo 2025, il CIG B5E6FA0CFF presso la Piattaforma Contratti Pubblici dell’Autorità Nazionale AntiCorruzione;

Dato atto che il presente provvedimento di gestione risponde alla necessità di attuazione dei programmi di attività di competenza dell’U.O.C. Interventi nel Parco;

Attestata infine l’assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, del dirigente e del responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990 così come introdotto dalla L.190/2012;

Visto il “Regolamento per la disciplina dell’attività contrattuale”, di cui alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 12 del 18 aprile 2008 e succ. mod. ed integr., con particolare riferimento all’art. 12, comma 4, lettera b), che consente le acquisizioni in economia della fornitura dei beni qui individuati, nonché il comma 3, che consente l’affidamento diretto sotto la soglia di legge;

Preso atto dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili degli Uffici competenti e della congruità del prezzo (trattandosi di un’acquisizione in economia, attraverso affidamento diretto);

determina

- di affidare, per le ragioni espresse in narrativa, all’associazione “La Staffetta ETS”, con sede in via Don Minzoni, 29 a Calci (Pi), C.F. 93079300500, e P.I. 02098990506, il servizio di consulenza per la realizzazione di un luppoletto sperimentale e per la preparazione di birra per il biennio 2025/2026, per un importo di euro 366,00, comprensivo di IVA annuo, per un totale complessivo di euro 732,00;

- di assumere l’impegno economico complessivo sul budget 2024 del Bilancio di previsione 2024-2026 come da deliberazione del Consiglio Direttivo n. 9 del 22.04.2024, pari a euro 732,00 (settecentotrentadue/00 euro) i.v.a. di legge compresa, relativamente al sottoconto 610.235 “Servizi produzioni agroalimentari e commerciali” con due quote annuali di euro 366,00 per l’anno 2025 e 2026;;

- di liquidare annualmente l’importo sopra detto a conclusione della consulenza, a presentazione di fattura debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale e in ogni caso il pagamento è subordinato alla sussistenza della regolarità con gli adempimenti contributivi;

- di dare atto, inoltre, che all’Operatore economico “La Staffetta ETS”, con sede in via Don Minzoni, 29 a Calci (Pi), C.F. 93079300500, e P.I. 02098990506, è stato assegnato il seguente numero di CIG B5E6FA0CFF;

- di dare atto che l’associazione “La Staffetta ETS”, con sede in via Don Minzoni, 29 a Calci (Pi), C.F. 93079300500, e P.I. 02098990506, si assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e sue succ. modif. ed integr.;

- di stabilire altresì che il contratto verrà stipulato in forma scritta mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

- di dare atto, ai sensi dell’art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016 e del D. Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, che i dati personali raccolti nel presente atto sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali e/o per obblighi di legge e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti impegnati alla

riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli art.15 e ss Reg. UE 679/2016, l'interessato potrà visitare la sezione privacy del sito istituzionale, al seguente indirizzo: <http://www.parcapuane.toscana.it/Informativagdpr.pdf>. Il titolare del trattamento è il Parco Regionale delle Alpi Apuane

determina altresì

- di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data della firma digitale del parere di regolarità contabile;

***Il Responsabile
geom. Paolo Amorfini***

(Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale D.Lgs. n. 82/2005)

PA/pa file: det_int_20_25.doc